



COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 del 08/10/2020

Oggetto:

RIDETERMINAZIONE DEGLI ONERI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI. DETERMINAZIONI.

L'anno **duemilaventi** addì **otto** del mese di **ottobre** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **pubblica straordinaria** di **prima convocazione**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PENNA BRUNO	SINDACO	Sì
2. ARIONE BRUNO	CONSIGLIERE	Sì
3. CONTINO EMANUELE	CONSIGLIERE	Sì
4. FILIPPA LUCA	CONSIGLIERE	Sì
5. FOGLIATI SIMONA	CONSIGLIERE	Sì
6. CERRUTI SIMONE	CONSIGLIERE	Sì
7. MO IVANO	CONSIGLIERE	Sì
8. SARACCO FABIO	CONSIGLIERE	Sì
9. MANZO MARCELLO	CONSIGLIERE	Sì
10. VACCANEO ELISA	CONSIGLIERE	Sì
11. PRATO GRAZIA	CONSIGLIERE	Sì
	Totale Presenti:	11
	Totale Assenti:	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Paola FRACCHIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor **Bruno PENNA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art.82, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., che ha sostituito l'art.23, legge n.265/1999, disciplina lo status degli amministratori locali relativamente alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza, prevedendo, tra l'altro, quanto segue:

- la corresponsione di un'indennità di funzione al Sindaco, nonché ai componenti degli organi esecutivi, indennità che deve essere dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa (comma 1);
- i Consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e commissioni (comma 2);
- alcun gettone di presenza per la partecipazione a sedute del Consiglio comunale né di commissioni che di tale organo costituiscono articolazioni interne ed esterne è dovuto agli amministratori ai quali viene corrisposta la predetta indennità di funzione (comma 7);
- la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è determinata con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica; per l'adeguamento di tali emolumenti il decreto ministeriale è rinnovato ogni tre anni (commi 8 e 10);

RICHIAMATI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno n.119 del 04 aprile 2000 (Gazzetta ufficiale 13.05.2000) recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, ai sensi dell'art.23, della legge n.265/1999, che, in assenza dell'emanazione del decreto di cui all'art.82, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione;
- l'art.1, comma 54, della legge n.266/2005 (Legge finanziaria 2006) che ha imposto, tra l'altro, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, la rideterminazione in riduzione nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle indennità di funzione spettanti ai sindaci e ai componenti degli organi esecutivi nonché dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali e circoscrizionali;
- l'art.2, comma 25, della legge n.244/2007 (Legge finanziaria 2008) che, sostituendo l'art.82, comma 11, del D.Lgs. n.267/2000 ha escluso la facoltà degli enti locali di deliberare la riduzione delle indennità;
- l'art.61, comma 10, ultimo periodo, e l'art.76, comma 3, del D.L. 25.06.2008, n.112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.133/2008 concernenti la sospensione della possibilità di incremento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza prevista nel citato art.82, comma 10, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. fino all'anno 2011 e la sostituzione del'art.82, comma 11, del citato D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., con conseguente venire meno anche della facoltà degli enti locali di incrementare le indennità di funzione;

CONSIDERATO che:

- il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, con parere prot. 15900/TU/00/82 in data 17 novembre 2008, e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria dello Stato, Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, con Circolare n.32 del 17 dicembre 2009, hanno ritenuto la riduzione del 10% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali disposta dall'art.1, c.54, della legge n.266/2005 ancora operante;

- la Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n.1/Contr/12 del 12.01.2012, ha attribuito al taglio del 10% delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori operato dall'art.1, comma 54, della legge n.266/2005 e s.m.i. una valenza strutturale, ovvero un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006, in quanto la stessa norma non contiene un limite temporale, e ne ha ribadito la vigenza;

CONSIDERATO, altresì, che la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con delibera n.278/2012/SRCPIE/PAR in data 04.07.2012, in base alla su esposta normativa, ritiene che, essendo stata abolita la possibilità per gli enti locali di modificare autonomamente l'importo delle indennità, le delibere contenenti eventuali riduzioni, superiori a quelle fissate dal legislatore, vanno intese come rinunce volontarie ad una parte dell'indennità, che non hanno alcuna influenza sull'ammontare della stessa per gli esercizi successivi;

VISTI i commi 135 e 136 dell'art. 1 della legge n.56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che testualmente recitano:

"comma 135: All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

"comma 136: I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti".

RICHIAMATA la Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, datata 24.04.2014, che, fornendo una prima interpretazione inerente i parametri di riferimento per assicurare l'invarianza di spesa, evidenzia: *"Al fine di individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i comuni, si ritiene che l'interpretazione della legge 56/2014 debba tenere conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa, che costituiscono uno dei principali obiettivi cui è finalizzata detta legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei conti di finanza pubblica»*. Per questo anche i Comuni che, non essendo ancora andati al voto non hanno potuto ridurre consiglieri e assessori, dovranno *«parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l'invarianza di spesa, al numero di amministratori indicati all'art. 16, comma 17, del decreto legge 13.08.2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14.09.2011, n.148»*;

EVIDENZIATO che la Circolare di cui sopra specifica che, ai fini dell'individuazione del parametro da prendere come riferimento per il rispetto dell'invarianza della spesa, non devono essere considerati gli oneri per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli artt. 80 e 86 del D.Lgs. n.267/2000 per la loro estrema variabilità, collegata all'attività lavorativa dell'amministratore;

RILEVATO che il numero di consiglieri previsti per i Comuni fino a 3.000 abitanti dal D.L. n.138/2011 prima delle modifiche apportate dalla legge n.56/2014 (normativa in vigore fino al 7 aprile 2014), escluso il Sindaco, era di sei unità, mentre dopo le modifiche apportate da quest'ultima legge, escluso il Sindaco, è di dieci unità;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n.25 del 15.06.2015, esecutiva, con la quale, a seguito della consultazione elettorale per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale svoltasi il 31 maggio 2015 e ai sensi del precitato art.1, comma 135, della legge n.56/2014, per assicurare l'invarianza di spesa in rapporto alla legislazione vigente fino al 7 aprile 2014, previa specifica attestazione del Revisore dei Conti, gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali sono stati rideterminati nell'ammontare massimo di spesa per ogni seduta consiliare di € 92,04, corrispondente al valore del gettone di presenza che era stato in ultimo applicato di € 15,34 a seduta per n. 6 consiglieri;

ATTESO che, contestualmente, con il provvedimento deliberativo di cui al precedente capoverso, con riguardo al nuovo organo consiliare, il valore del gettone di presenza spettante ai Consiglieri comunali per l'effettiva partecipazione alle sedute consiliari è stato stabilito in Euro 9,20 lordi per seduta; negli anni successivi il valore del gettone in questione è stato poi confermato e stabilito nello stesso importo, in ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n.27 del 14.11.2019;

VERIFICATO che il quadro normativo su esposto è tuttora invariato e, quindi, la rideterminazione degli oneri connessi alle attività in materia di status degli amministratori locali compiuta nel 2015 trova applicazione anche con riguardo all'organo consiliare costituito a seguito della consultazione elettorale svoltasi nei giorni 20/21 settembre 2020 e il valore del gettone di presenza ai Consiglieri comunali per l'effettiva partecipazione alle sedute consiliari permane di siffatto importo unitario a seduta;

CONSIDERATO che resta alla libera determinazione di ogni Consigliere l'eventuale manifestazione di rinuncia volontaria in parte o in *toto* alla propria indennità;

RICHIAMATI, altresì:

- il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;
- la legge n. 56/2014 e s.m.i.;
- la Circolare del Ministero dell'Interno del 5 giugno 2000, n. 5/2000;
- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, e dell'art. 147-bis, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

CON voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

DI CONFERMARE, a seguito della consultazione elettorale del 20/21 settembre 2020, per quanto esposto in premessa, stante la legislazione invariata, la rideterminazione degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali compiuta nel 2015 ai sensi dell'art.1, comma 135, della legge n.56/2014 con deliberazione consiliare n.25 del 15.06.2015.

DI CONFERMARE e STABILIRE, pertanto, con riguardo a questo nuovo organo consiliare, il valore del gettone di presenza spettante ai Consiglieri comunali per l'effettiva partecipazione alle sedute consiliari in Euro 9,20 lordi per seduta.

DI DARE ATTO che resta alla libera determinazione di ogni Consigliere l'eventuale manifestazione di rinuncia volontaria in parte o in *toto* alla propria indennità.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Bruno PENNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola FRACCHIA

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio telematico del Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 23/10/2020.

Castiglione Tinella, _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola FRACCHIA

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 02/11/2020.

Castiglione Tinella, _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola FRACCHIA

=====